

Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato boccia il diniego automatico sulle offerte oscure

3 Febbraio 2026

Con la sentenza **27 gennaio 2026, n. 693**, il **Consiglio di Stato** ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di accesso agli atti di gara, affermando che **non è legittimo il diniego automatico e reciproco all'ostensione delle offerte tecniche parzialmente oscure per segreto tecnico o commerciale.**

La decisione interviene su una prassi diffusa nelle procedure di evidenza pubblica, chiarendo che la mera reciprocità delle richieste di segretazione avanzate dai concorrenti non può giustificare un rifiuto generalizzato dell'accesso.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato

Secondo Palazzo Spada:

- il fatto che un operatore abbia chiesto l'oscuramento di parti della propria offerta non comporta, di per sé, la rinuncia al diritto di accesso alle offerte altrui;
- non può configurarsi automaticamente una contraddittorietà del comportamento o un abuso del diritto;
- la stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione concreta, puntuale e differenziata, esaminando caso per caso se sussistano effettivamente i presupposti del segreto tecnico o commerciale.

Il Consiglio di Stato ribadisce che l'imparzialità amministrativa non si realizza attraverso un diniego *“simmetrico”* dell'accesso, ma mediante un corretto bilanciamento tra:

- tutela del know how;
- principio di trasparenza;
- diritto di difesa dell'operatore economico.

Segreti tecnici e commerciali: onere della prova

La sentenza chiarisce inoltre che:

- non è sufficiente un richiamo generico al know how aziendale;
- l'operatore deve individuare in modo specifico le informazioni riservate, dimostrando che esse possiedano i requisiti di segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione;
- in mancanza di tale dimostrazione, prevale il principio di trasparenza.

Impatti operativi per imprese e stazioni appaltanti

La pronuncia ha ricadute dirette sulla gestione delle gare pubbliche:

- le stazioni appaltanti non possono fondare il diniego su automatismi o criteri di mera parità di trattamento;
- le imprese possono esercitare l'accesso difensivo anche se hanno tutelato parti della propria offerta;
- aumenta l'importanza di una istruttoria accurata sulle richieste di oscuramento, per evitare contenzioso.

Allegati

[cds_693-2026](#)

[Apri](#)







